



COMUNE DI TRENTO

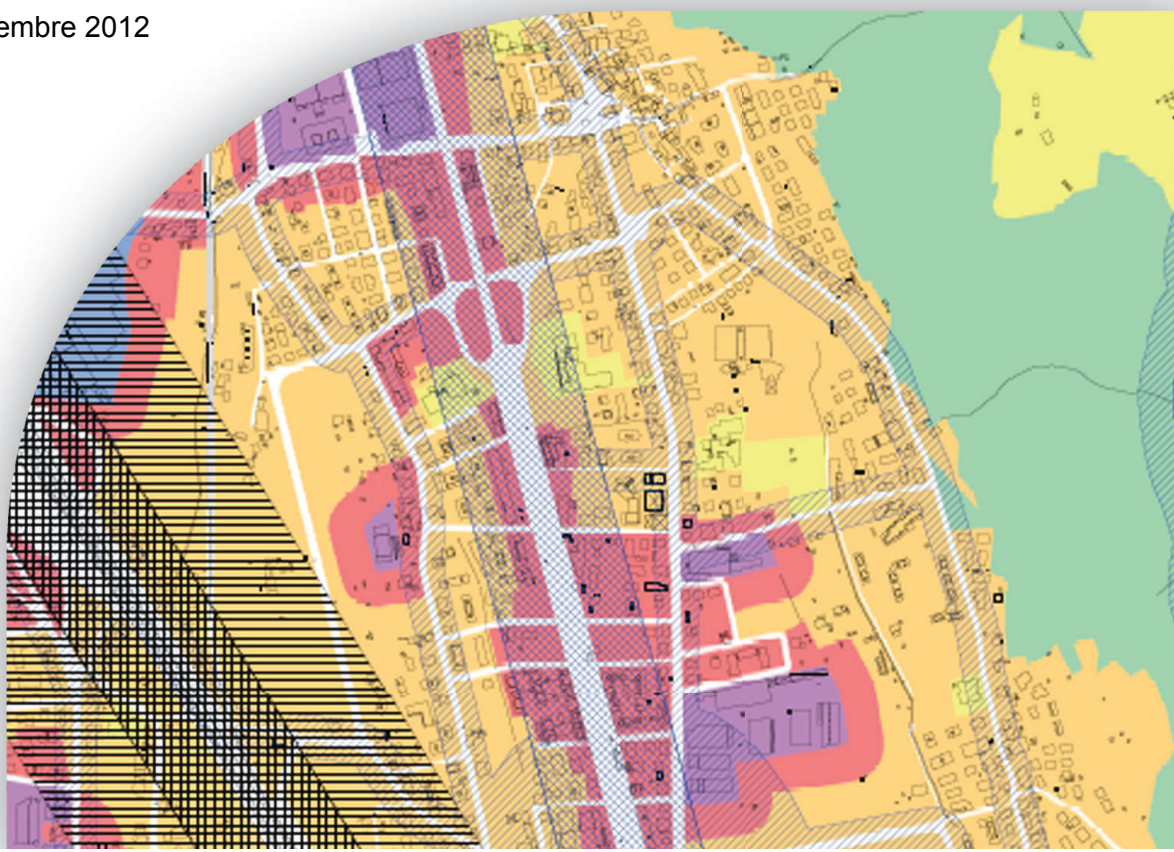
Classificazione acustica

Norme tecniche di attuazione



SERVIZIO AMBIENTE

approvazione Consiglio Comunale
delibera n. 130 del 11 dicembre 2012



Dirigente Servizio Ambiente

arch. Luisella Codolo

Ufficio Qualità Ambientale

dott.ssa Tiziana Friz - capoufficio

ing. Matteo Clementel

ing. Patrizia Scaramuzza

p.i. Lino Nardelli

tecnico competente in acustica

SOMMARIO

Art. 1 – Finalità ed elaborati della Classificazione acustica

Art. 2 – Prescrizioni per le sorgenti sonore

Art. 3 – Limiti acustici per le aree sciistiche

Art. 4 – Deroghe per attività temporanee

Art. 5 – Documentazioni acustiche

Art. 6 – Disciplina acustica dei piani attuativi

Art. 7 – Interventi edilizi diretti

Art. 8 – Aggiornamento della classificazione acustica

Allegato A Elenco siti per lo svolgimento di manifestazioni temporanee

Allegato B Criteri per la redazione delle documentazioni acustiche

Appendice Classi acustiche, limiti acustici per le classi omogenee e limiti acustici per le fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto

Art. 1
Finalità ed elaborati della Classificazione acustica

1. La Classificazione acustica integra gli strumenti urbanistici vigenti, con i quali è coordinata, al fine di armonizzare le esigenze di tutela dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico, con la destinazione d'uso e le modalità di sviluppo del territorio.

2. La Classificazione acustica è costituita dai seguenti elaborati:

- a) Relazione tecnico-illustrativa;
- b) Norme tecniche di attuazione;
- c) Cartografia nella quale è riportata:

1) la suddivisione del territorio comunale secondo le sei classi di destinazione d'uso definite nella tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

2) l'individuazione delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto come previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459 e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142;

3) le aree sciistiche.

3. Le aree del territorio comunale destinate alla viabilità, al sistema ferroviario, al verde di protezione ed arredo ed i fiumi, nella cartografia appaiono come aree bianche ma sono comprese nelle sei classi di cui al comma precedente. I limiti acustici da rispettare in un punto ricadente all'interno di tali aree, sono quelli dell'area classificata che risulta essere la più vicina al punto considerato.

4. Fermo restando che il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459 si applica anche in presenza di binari tronchi, di binari di servizio e di binari industriali, nella cartografia di cui al precedente comma 2 sono riportate le fasce di pertinenza per infrastrutture ferroviarie limitatamente alla linea Verona – Brennero, alla linea Trento – Malé e alla Ferrovia della Valsugana.

Art. 2
Prescrizioni per le sorgenti sonore

1. All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare i limiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, secondo la classificazione acustica del territorio comunale, ad eccezione delle infrastrutture ferroviarie, per le quali all'interno delle fasce di pertinenza valgono i limiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459, delle infrastrutture stradali, per le quali sempre relativamente alle fasce di pertinenza si fa riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142, e ad eccezione delle aree sciistiche per le quali vale quanto disposto al successivo articolo 3.

2. Gli impianti a ciclo produttivo continuo devono rispettare i limiti previsti dal decreto ministeriale 11 dicembre 1996, "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

3. Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel decreto del Ministero dell'ambiente del 16 marzo 1998, "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

Art. 3
Limiti acustici per le aree sciistiche

1. La Classificazione acustica individua cartograficamente le aree sciistiche.

2. Nei periodi di svolgimento dell'attività sciistica o comunque di attività degli impianti di risalita, alle aree sciistiche sono assegnati i limiti corrispondenti alla classe IV di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997.

Art. 4
Deroghe per attività temporanee

1. La deroga ai limiti acustici definiti dalla Classificazione acustica del territorio comunale, relativamente a cantieri edili, stradali e simili, nonché per manifestazioni, attività ricreative e concerti, è disciplinata dal Regolamento di Polizia urbana del Comune di Trento.

2. Nell'allegato A alle presenti norme è riportato l'elenco dei siti per lo svolgimento di manifestazioni temporanee. Lo svolgimento di manifestazioni temporanee e di spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, può essere autorizzato anche in siti diversi da quelli riportati nell'allegato A, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55 del Regolamento di Polizia urbana del Comune di Trento.

Art. 5
Documentazioni acustiche

1. Le documentazioni acustiche richiamate dalle presenti norme devono essere redatte da un tecnico competente in materia ai sensi della legge n. 447 del 1995.

2. In attesa dell'emanazione da parte della Provincia autonoma di Trento, secondo quanto disposto dall'articolo 4 comma 1 lettera l) della legge n. 447 del 1995, di una specifica disciplina per la redazione della documentazione di valutazione previsionale di impatto acustico e di quella di valutazione previsionale di clima acustico, i documenti di cui ai successivi articoli 6 e 7 sono predisposti tenendo conto dei criteri, aventi carattere orientativo, riportati nell'allegato B alle presenti norme tecniche.

Art. 6
Disciplina acustica dei piani attuativi

1. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti stabiliti dalla Classificazione acustica entro il perimetro dell'area oggetto d'intervento e nelle aree limitrofe, ai piani attuativi deve essere allegata la valutazione previsionale di impatto acustico e o la valutazione previsionale di clima acustico.

2. La documentazione di cui al precedente comma 1 deve contenere anche uno studio inerente il dimensionamento e l'inserimento paesaggistico delle eventuali opere di mitigazione laddove necessarie.

3. In ragione della dimensione e della suddivisione funzionale interna di un piano attuativo, nel corso del relativo iter istruttorio può essere prevista la necessità del contestuale aggiornamento della Classificazione acustica.

Art. 7
Interventi edilizi diretti

1. Secondo quanto disposto dall'articolo 8, comma 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e successive modifiche e integrazioni, i competenti soggetti titolari del progetto o delle opere predispongono una documentazione di valutazione previsionale di impatto acustico con riferimento ad interventi di nuova costruzione, ampliamento ovvero modifica (compreso il mutamento d'uso senza opere), qualora riguardino una delle opere ed attività di seguito indicate:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al

- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
- c) discoteche;
 - d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - e) impianti sportivi e ricreativi;
 - f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
2. La documentazione di valutazione previsionale di impatto acustico deve essere contenuta nelle domande per il rilascio di:
- a) titoli abilitativi edilizi relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - b) provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e delle infrastrutture di cui alla precedente lettera a);
 - c) qualunque altra licenza, SCIA od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività economiche o produttive.
3. La valutazione previsionale di impatto acustico deve rispettare quanto disposto dall'articolo 5 delle presenti norme di attuazione.
4. Quando le emissioni di rumore risultano conformi ai limiti stabiliti dalla Classificazione acustica comunale e ai limiti differenziali di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, la documentazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 può essere resa con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
5. Sono escluse dall'obbligo di presentazione della documentazione di previsione di impatto acustico le attività a bassa rumorosità individuate dalla normativa¹.
6. Secondo quanto disposto dall'articolo 8 comma 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e successive modifiche ed integrazioni, i competenti soggetti titolari del progetto o delle opere devono allegare alla domanda di permesso di costruire la documentazione di valutazione previsionale di clima acustico con riferimento ai seguenti interventi di nuova costruzione:
- a) scuole e asili nido,
 - b) ospedali;
 - c) case di cura e di riposo;
 - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - e) residenza posta in prossimità di opere di cui al precedente comma 1, fatto salvo quanto disposto al successivo comma 7.
7. Per gli edifici adibiti a civile abitazione, la valutazione previsionale di clima acustico è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesta il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla Classificazione acustica di riferimento; in tutti gli altri casi in cui le emissioni di rumore risultano conformi ai limiti stabiliti dalla Classificazione acustica comunale, la predetta documentazione può essere resa con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
8. La valutazione previsionale del clima acustico deve essere presentata anche nel caso della domanda di cambiamento della destinazione d'uso di edifici esistenti che prevedono quale nuova destinazione una tra quelle indicate alle lettere a, b, e c del precedente comma 5*.
9. La valutazione previsionale di impatto acustico deve rispettare quanto disposto dall'articolo 5 delle presenti norme di attuazione.

Art. 8

Aggiornamento della Classificazione acustica

1. L'aggiornamento della Classificazione acustica persegue l'obiettivo generale di miglioramento del clima acustico complessivo del territorio.

1 Attualmente il DPR 19 ottobre 2011, n. 227, articolo 4, comma 1 e allegato B

* Si segnala la presenza di un errore materiale: il comma cui si fa riferimento non è il 5 bensì il 6 - nota del Servizio Ambiente del 26 febbraio 2013

2. La Classificazione acustica viene aggiornata e revisionata ogni qualvolta l'amministrazione comunale ne ravvisi le condizioni e, laddove necessario, contestualmente:

- all'approvazione di varianti al piano regolatore generale;
- all'approvazione di cambi di sigla di zone per servizi;
- all'approvazione di piani attuativi nei casi di cui al precedente articolo 6, comma 3;
- all'approvazione di deroghe edilizie ai sensi dell'articolo 112, comma 4 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1.

3. Nei casi di cui al precedente comma 2, la proposta di modifica della Classificazione acustica deve costituire parte integrante della relativa deliberazione.

Allegato A

ELENCO SITI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

- Piazza Dante
- Piazza Fiera
- Piazza Battisti
- Piazzale San Severino
- Giardino di Piazza Venezia
- Giardino del Centro Servizi Culturali Santa Chiara
- Parco di Mattarello
- Parco Maso Ginocchio

Allegato B

CRITERI PER LA REDAZIONE DELLE DOCUMENTAZIONI ACUSTICHE

1. Criteri per la redazione della valutazione previsionale di clima acustico

Definizioni

Clima acustico: caratterizzazione dello stato dei valori di rumore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche, effettuata prima della realizzazione delle opere attraverso misure/monitoraggi acustici.

Valutazione previsionale di clima acustico: ricognizione delle condizioni sonore abituali (clima acustico) e di quelle massime ammissibili in una determinata area entro la quale è prevista la realizzazione di un nuovo insediamento al fine di valutarne la compatibilità.

Area di ricognizione: è la porzione di territorio entro la quale sono ricomprese le sorgenti sonore che determinano effetti acustici non trascurabili sull'insediamento oggetto della valutazione previsionale di clima acustico. L'estensione di tale area deve essere individuata sulla base di ipotesi cautelative esplicitate nella relazione.

Contenuti della relazione

In assenza di previsioni normative o linee guida per la redazione delle valutazioni di clima acustico, sono stati elaborati i seguenti criteri per la redazione del documento.

Riferimenti normativi

- Legge 26 ottobre 1995 n. 447 – “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
- D.P.C.M. del 14 novembre 1997 – “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
- D.M. del 16 marzo 1998 – “Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico”;
- classificazione acustica comunale;
- regolamenti di esecuzione della legge 447/95 che disciplinano l'inquinamento acustico originato dalle infrastrutture di trasporto.

Inquadramento della zona

- Planimetria orientata riguardante l'area di ricognizione con indicazione dell'area relativa al nuovo insediamento in progetto e delle sorgenti sonore che potenzialmente hanno effetti sullo stesso. Qualora fossero presenti infrastrutture di trasporto (strade, ferrovia ecc.), andranno indicate in planimetria le rispettive fasce di pertinenza acustica.
- Estratto della classificazione acustica comunale relativo al sito in esame.

Valutazione previsionale di clima acustico

- Elencazione, descrizione e caratterizzazione delle sorgenti sonore ricadenti nell'area di ricognizione.
- Valutazione del clima acustico ante opera attraverso l'effettuazione di misure/monitoraggi acustici in posizioni significative rispetto all'area in esame.
- Indicazione, per il sito destinato all'insediamento dell'opera, dei livelli sonori ammessi secondo la classificazione acustica comunale e/o dalle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto.
- Verifica del rispetto dei livelli sonori ammessi attraverso calcoli o mediante l'utilizzo di modelli di calcolo/software previsionali e creazione di mappe acustiche con scenari notturno e diurno.
- Descrizione degli eventuali interventi di mitigazione che si rendessero necessari al conseguimento della compatibilità acustica dell'insediamento progettato e verifica della loro efficacia a mezzo di calcoli o mediante l'utilizzo di modelli di calcolo.

2. Criteri per la redazione della valutazione previsionale di impatto acustico

Definizioni

Impatto acustico: si intendono gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovuti all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività.

Valutazione previsionale di impatto acustico: stima il più accurata possibile degli effetti sonori derivanti dalla realizzazione di quanto in progetto e dal suo esercizio, per verificarne la compatibilità acustica con le aree circostanti.

Area di ricognizione: è la porzione di territorio soggetta ad analisi che può essere interessata dalle emissioni sonore derivanti dal nuovo insediamento oggetto di valutazione di impatto acustico. L'estensione di tale area deve essere individuata sulla base di ipotesi cautelative esplicitate nella relazione.

Contenuti della relazione

In assenza di previsioni normative o linee guida per la redazione delle valutazioni previsionali di impatto acustico, sono stati elaborati i seguenti criteri per la redazione del documento.

Riferimenti normativi

- Legge 26 ottobre 1995 n. 447 – “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
- D.P.C.M. del 14 novembre 1997 – “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
- D.M. del 16 marzo 1998 – “Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico”;
- Classificazione acustica comunale;

- regolamenti di esecuzione della legge 447/95 che disciplinano l'inquinamento acustico originato dalle infrastrutture di trasporto.

Inquadramento della zona

- Planimetria orientata riguardante l'area di ricognizione con indicazione dell'area relativa al nuovo insediamento/opera in progetto e delle relative sorgenti sonore, nonché delle aree potenzialmente interessate dalle emissioni sonore, con particolare riferimento ad aree residenziali e a ricettori sensibili. Qualora l'opera riguardi la realizzazione di infrastrutture di trasporto (strade, ferrovie ecc.), andranno indicate in planimetria le rispettive fasce di pertinenza acustica.
- Estratto della classificazione acustica comunale relativo al sito in esame e all'area di ricognizione.

Valutazione previsionale di impatto acustico

- Elencazione e descrizione delle sorgenti sonore caratterizzanti l'insediamento/opera in progetto.
- Analisi dell'area di ricognizione con la valutazione del clima acustico ante opera attraverso l'effettuazione di misure/monitoraggi acustici in posizioni significative rispetto all'area in esame (caratterizzazione del rumore di fondo tipico della zona).
- Stima il più accurata possibile degli effetti sonori derivanti dalla realizzazione di quanto in progetto e dal suo esercizio, indicando anche eventuali modificazioni al regime di traffico veicolare esistente nella zona indotte dall'insediamento, a mezzo di calcoli o mediante l'utilizzo di modelli di calcolo/software previsionali e creazione di mappe acustiche con scenari diurno e notturno.
- Indicazione, per l'area di ricognizione, dei livelli sonori ammessi secondo la classificazione desunta dalla classificazione acustica comunale e/o dalle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto.
- Verifica del rispetto dei livelli sonori ammessi.
- Descrizione degli eventuali interventi di mitigazione che si rendessero necessari al conseguimento della compatibilità acustica dell'insediamento/opera progettati e verifica della loro efficacia a mezzo di calcoli o mediante l'utilizzo di modelli di calcolo.

Appendice

CLASSI ACUSTICHE, LIMITI ACUSTICI PER LE CLASSI OMOGENEE E LIMITI ACUSTICI PER LE FASCE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

1. Classi acustiche

Nella tabella seguente sono descritte le classi omogenee di destinazione d'uso definite nella Tabella A del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO
<i>CLASSE I - aree particolarmente protette:</i> rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
<i>CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale:</i> rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.
<i>CLASSE III - aree di tipo misto:</i> rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
<i>CLASSE IV - aree di intensa attività umana:</i> rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
<i>CLASSE V - aree prevalentemente industriali:</i> rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
<i>CLASSE VI - aree esclusivamente industriali:</i> rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

2. Limiti acustici per le classi omogenee

Ad ogni classe individuata competono specifici limiti acustici definiti dalla normativa nazionale (D.P.C.M. 14 novembre 1997): valori limite di emissione, valori limite di immissione, valori di attenzione e valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00

– 22,00) e notturno (ore 22,00 – 6,00).

Le definizioni di tali valori limite sono stabilite dall'art.2 della Legge 447/95:

- Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.
- Valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; i valori limite di immissione sono distinti in:
 - valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
 - valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo (5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno).
- Valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.
- Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente Legge (Legge 447/95).

Nelle tabelle seguenti si riportano i valori limite previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Valori limite di emissione (Art. 2 - Tabella B del D.P.C.M. 14 novembre 1997)

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI EMISSIONE (dB(A))	
		Periodo diurno (6÷22)	Periodo notturno (22÷6)
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree ad uso prevalentemente residenziale	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

Valori limite assoluti di immissione (Art. 3 - Tabella C del D.P.C.M. 14 novembre 1997)

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE (dB(A))	
		Periodo diurno (6÷22)	Periodo notturno (22÷6)
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree ad uso prevalentemente residenziale	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Valori di qualità (Art. 7 - Tabella D del D.P.C.M. 14 novembre 1997)

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI DI QUALITÀ (dB(A))	
		Periodo diurno (6÷22)	Periodo notturno (22÷6)
I	Aree particolarmente protette	47	37
II	Aree ad uso prevalentemente residenziale	52	42
III	Aree di tipo misto	57	47
IV	Aree di intensa attività umana	62	52
V	Aree prevalentemente industriali	67	57
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

I valori di attenzione sono specificati all'art.6, comma 1 del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

3. Limiti acustici per le fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto

La classificazione acustica comprende nei suoi elaborati grafici anche l'individuazione delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto, come previsto dai decreti attuativi D.P.R. 18 novembre 1998 n. 459 e D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142, rispettivamente per le infrastrutture ferroviarie e per le infrastrutture stradali.

Il D.P.C.M. 14 novembre 1997 specifica all'art.5, che "...i valori limite assoluti di immissione ed emissione relativi alle singole infrastrutture dei trasporti, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, nonché la relativa estensione, saranno fissati con i rispettivi decreti attuativi" e che pertanto i valori limite descritti sopra non sono applicabili all'interno delle fasce di pertinenza di strade e ferrovie in relazione al rumore prodotto da tali sorgenti. Il decreto specifica inoltre (art. 3 comma 2) che i limiti assoluti di immissione non sono applicabili all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto, mentre le stesse sorgenti stradali e ferroviarie concorrono, esternamente a tali fasce, al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

Il D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142 definisce i valori limite assoluti di immissione del rumore all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali esistenti, del loro ampliamento in sede, delle loro varianti, delle nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti e delle infrastrutture di nuova realizzazione, come riportato nelle tabelle seguenti.

I valori limite per le strade di categoria E e F sono stati definiti dal Comune di Trento.

Per infrastruttura stradale esistente si intende quella effettivamente in esercizio o in corso di realizzazione o per la quale è stato approvato il progetto definitivo alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004.

Per infrastruttura stradale di nuova realizzazione si intende quella in fase di progettazione alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004 e comunque non ricadente nella definizione di "infrastruttura stradale esistente".

Valori limite assoluti di immissione per le infrastrutture di trasporto stradali esistenti e assimilabili (Allegato 1 – Tabella 2 D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142)

Tipo di strada	Sottotipi acustici	Ampiezza fascia (m)	Valori limite assoluti di immissione (dB(A))			
			Scuole*, ospedali, case di cura e riposo		Altri ricettori	
			Periodo diurno (6÷22)	Periodo notturno (22÷6)	Periodo diurno (6÷22)	Periodo notturno (22÷6)
A		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C	Ca	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D	Da	100	50	40	70	60
	Db	100	50	40	65	55
E		30	50	40	65	55
F		30	50	40	65	55

*per le scuole vale solo il limite diurno

Valori limite assoluti di immissione per le infrastrutture di trasporto stradali di nuova realizzazione (Allegato 1 – Tabella 1 D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142)

Tipo di strada	Sottotipi acustici	Ampiezza fascia (m)	Valori limite assoluti di immissione (dB(A))			
			Scuole*, ospedali, case di cura e riposo		Altri ricettori	
			Periodo diurno (6÷22)	Periodo notturno (22÷6)	Periodo diurno (6÷22)	Periodo notturno (22÷6)
A		250	50	40	65	55
B		250	50	40	65	55
C	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D		100	50	40	65	55
E		30	50	40	65	55
F		30	50	40	65	55

*per le scuole vale solo il limite diurno

Il D.P.R. 18 novembre 1998 n. 459 definisce i valori limite assoluti di immissione del rumore all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie esistenti, delle loro varianti, delle infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento ad infrastrutture esistenti e delle infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h, nonché delle infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h, come riportato nella tabella seguente.

Valori limite assoluti di immissione per le infrastrutture ferroviarie (Art. 4 e art. 5 del D.P.R. 18 novembre 1998 n. 459)

		Valori limite assoluti di immissione (dB(A))	
		Periodo diurno (6÷22)	Periodo notturno (22÷6)
Velocità di progetto non superiore a 200 km/h	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo	50	40
	Fascia A: 100 m	70	60
	Fascia B: 150 m	65	55
Velocità di progetto superiore a 200 km/h	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo	50	40
	Fascia: 250 m	65	55

*per le scuole vale solo il limite diurno

Qualora i valori limite per le infrastrutture di trasporto di cui alle tabelle precedenti, e, al di fuori della fascia di pertinenza, i valori limite assoluti di immissione stabiliti nella tabella C del D.P.C.M. 14 novembre 1997 non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzino l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui recettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1,5 metri dal pavimento:

35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;

40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;

45 dB(A) Leq diurno per le scuole.